

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "XEARTE"

### Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale denominata "XEARTE" con sede in via Savona, 7 nel comune di Padova 35142 (PD)

### Art. 2 FINALITA'

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Gli eventuali utili non possono, in nessun caso, essere ripartiti anche indirettamente tra gli associati.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Le finalità che si propone sono di svolgere attività di utilità sociale, principalmente in riferimento all'arte ed altre espressioni collegate, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Esse sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

in particolare:

- La promozione di ogni forma di sviluppo culturale sulle tematiche riguardanti le arti in genere.
- Diffondere la conoscenza sull'evoluzione e sull'interpretazione dei vari fenomeni storico/artistici riferiti all'arte visiva, alla musica, al teatro, alla danza.
- Promuovere, in forma di impegno volontario dei soci, attività di recupero verso soggetti con disagio e svantaggio socio-economico.
- Collaborare con istituzioni pubbliche nelle iniziative di promozione sociale da loro organizzate

### Art. 3 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci ordinari:** coloro che versano annualmente la quota sociale.
- **Soci sostenitori:** coloro che oltre alla quota sociale ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- **Soci benemeriti:** Persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

### Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci non

potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate e non ci potrà essere tutela di interessi economici dei soci.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 5 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea. E' comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art. 7 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante un avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. E' inoltre convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

##### **L'assemblea ordinaria**

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo predisposti dal Direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le nuove iscrizioni o le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

#### **Art. 9 VALIDITA' ASSEMBLEE**

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

#### **Art. 10 VERBALIZZAZIONE**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 membri dei propri componenti.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

##### **Il Consiglio direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo e quello preventivo.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.5 del presente statuto.

#### **Art. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **Art. 13 RISORSE ECONOMICHE**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da ogni altro tipo di entrate ai sensi della L. 383/2000

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 14 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'anno successivo

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.  
L'assemblea di approvazione del rendiconto deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 9 ed in tal caso, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità.

#### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.